

n. 10

a cura dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici

notes

quindicinale di notizie scolastiche

maggio
2019

Poste Italiane S. P. A. Spedizione in abbonamento postale D. L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/04 n. 46) Art. 1, comma 1, DCB - Roma

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio (Serie Generale, n. 160/2019) il Decreto ministeriale 327 del 9 aprile 2019 recante il regolamento, comprensivo di programmi e prove, del concorso ordinario per le scuole dell'infanzia e primaria.

In questo numero pubblichiamo il testo del Decreto e l'Allegato A in cui sono indicati i programmi delle singole prove per le scuole dell'infanzia e primaria.

Al Concorso ordinario sono ammessi a partecipare tutti coloro che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- abilitazione all'insegnamento, ottenuta con laurea in Scienze della formazione primaria o con titolo conseguito all'estero, ma riconosciuto dalla normativa italiana;
- diploma di Istituto Magistrale o titolo estero equivalente conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002;

Per i posti di sostegno è richiesto anche il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Sono ammessi con riserva alla procedura coloro i quali abbiano presentato domanda di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero entro i termini stabiliti.

Si può concorrere in un'unica regione per una o più procedure concorsuali. Sono previste:

- una prova pre-selettiva computer-based (attivata solo nel caso in cui le domande superino di 4 volte il numero dei posti messi a concorso) che mirerà a verificare le conoscenze di logica, di comprensione del testo e della normativa scolastica. Il punteggio della prova preselettiva non inciderà sulla valutazione finale della graduatoria di merito;
- una prova scritta della durata di 180 minuti, composta da tre quesiti: per i posti comuni, due quesiti aperti che valutano conoscenze e competenze didattiche in relazione alle discipline insegnate nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia; per i posti di sostegno, due quesiti

aperti inerenti le metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità e le procedure volte all'inclusione sia per posti comuni che per sostegno, un quesito a risposta chiusa con 8 domande volte a verificare la comprensione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue;

- una prova orale, distinta per posti comuni e sostegno, con una durata di 30 minuti, che consiste nella progettazione di un'attività didattica, con l'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche ed esempi di uso delle TIC.

È previsto anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Per poter presentare domanda di partecipazione al concorso bisognerà attendere il bando.

In questo numero

Concorso ordinario Infanzia e Primaria: Decreto e prove d'esame

notes

1

n. 10/2019

Direttore: Giuseppe Desideri - Direttore responsabile: Mariella Cagnetta

Reg. Tribunale di Roma n. 8617 del 1962 - Quota annua di abbonamento euro 11,00 C. C. P. n. 37611001

Direzione - Redazione - Amministrazione - Stampa Clivo di Monte del Gallo, 48 00165 Roma

Tel. 06634651-2 Fax 0639375903 stampa@aimc.it

DM 327 del 9 aprile 2019 (GU Serie Generale n.105 del 07-05-2019)
Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove e i relativi programmi

IL MINISTRO

VISTO
(*Omissis*)

DECRETA:

Articolo 1
(*Oggetto*)

1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, nonché le prove di esame e i relativi programmi.

2. I concorsi sono banditi ogni due anni, nelle regioni e per i ruoli nei quali, nel biennio di riferimento, si preveda un'effettiva vacanza e disponibilità di posti nell'organico dell'autonomia.

3. In sede di prima applicazione, i concorsi sono banditi, ai sensi del comma 2, qualora le graduatorie di merito regionali dei concorsi espletati ai sensi dell'articolo 1, comma 144, della legge 13 luglio 2015, n. 107, risultino esaurite o non sufficientemente capienti nel biennio di riferimento.

Articolo 2
(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a. Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b. Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- c. Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
- d. Decreto-Legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
- e. Docenti di sostegno: docenti specializzati nel sostegno agli alunni con disabilità;
- f. USR: ufficio scolastico regionale;
- g. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali

CONCORSO ORDINARIO
INFANZIA E PRIMARIA



degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;

h. TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 3

(*Requisiti di ammissione e articolazione del concorso*)

1. Ai sensi della legislazione vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001-2002.

2. Per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo

titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

4. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 5, nella prova orale di cui all'articolo 6 e nella successiva valutazione dei titoli.

5. I programmi concorsuali sono indicati all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. I bandi di cui all'articolo 11 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso.

Articolo 4

(Prova pre-selettiva)

1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 6, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'articolo 11, devono superare una prova di pre-selezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo nonché di conoscenza della normativa scolastica.

2. I bandi di cui all'articolo 11 disciplinano l'articolazione della prova preselettiva, incluse le modalità di somministrazione e di svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il numero di quesiti, la durata della prova e l'eventuale pubblicazione dei quesiti prima della medesima.

3. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova pre-selettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Il mancato collocamento in posizione utile alla



prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

Articolo 5

(Prova scritta per i posti comuni e di sostegno)

1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'articolo 11, e che abbiano superato l'eventuale prova pre-selettiva, sono ammessi a sostenere una prova scritta, distinta per ciascuna procedura. La durata della prova è pari a 180 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. La prova scritta di cui al comma 1 è composta da tre quesiti, così ripartiti:

a. per i posti comuni, due quesiti aperti che prevedono la trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia;

b. per i posti di sostegno, due quesiti aperti inerenti alle metodologico-didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità;

c. per i posti comuni e di sostegno, un quesito, articolato in otto domande a risposta chiusa, volto alla verifica della comprensione di un testo in lingua inglese almeno a livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Articolo 6

(Prova orale)

1. I candidati che, ai sensi del successivo articolo 7, comma 3 hanno superato la prova di cui all'articolo 5, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale per i posti comuni è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e valuta la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.
3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle TIC.
4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la conoscenza della lingua inglese di cui al comma 5.
5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue nonché della specifica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.
6. I criteri di valutazione della prova orale, distinti per le diverse procedure concorsuali sono riportati nelle griglie nazionali di valutazione di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, B/4.

Articolo 7

(Valutazione delle prove e dei titoli)

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
2. La valutazione delle eventuali prove preselettive

di cui all'articolo 4 è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La valutazione non concorre a formare il punteggio utile ai fini della graduatoria finale.

3. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di 40 punti. A ciascuno dei due quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 18 che sia multiplo intero di 0,5. Al quesito articolato in otto domande a risposta chiusa di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 4, corrispondenti a 0,5 punti per ciascuna risposta esatta. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 28,0 punti.
4. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 7 un punteggio massimo complessivo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano un punteggio non inferiore a 28 punti.
5. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali, di cui allo specifico decreto in pari data un punteggio massimo complessivo di 20 punti.

Articolo 8

(Predisposizione delle prove)

1. Le tracce delle prove di cui all'articolo 5 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro, che provvede altresì, prima della somministrazione delle prove, alla pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello nazionale per ciascuna procedura. Il Comitato tecnico scientifico valida altresì i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione è curata dal Ministero, che a tal fine può avvalersi di supporti esterni.
2. Le tracce delle prove di cui all'articolo 6 sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma di cui all'Allegato A. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. Per la valutazione della prova orale, la commissione si avvale della griglia di valutazione di cui all'Allegato B, parte integrante del presente decreto.

Articolo 9

(*Programmi di esame*)

1. L'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica per ciascuna tipologia di posto:
 - a. il programma di esame comune;
 - b. il programma di esame specifico per ciascuna procedura concorsuale.



Articolo 10

(*Graduatorie di merito*)

1. All'esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati in una graduatoria generale di merito distinta per ciascuna procedura concorsuale, nel limite massimo di posizioni corrispondente ai posti banditi con una maggiorazione non superiore al dieci per cento ai sensi dell'articolo 400, comma 15, del Testo Unico.
2. Per le procedure concorsuali per le quali, ai sensi dell'articolo 400, comma 02 del Testo Unico, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR entro il 30 luglio di ciascun anno di riferimento, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonché sul sito internet del Ministero.
4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1-quater lettera c) del Decreto-Legge, ai fini dell'immissione in ruolo per due turni di nomina, fermo restando il diritto al ruolo, in anni successivi, dei candidati di-

chiarati vincitori. I posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili sono messi a bando nella procedura concorsuale successiva.

5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova disciplinato ai sensi della normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.

6. Lo scorrimento delle graduatorie di merito regionali è subordinato alla procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

7. L'immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta la decadenza dalle graduatorie a esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

Articolo 11

(*Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi*)

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per una o più delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'articolo 3. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.

2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

3. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso è di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo

giorno non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23.59 dell'ultimo giorno utile.

4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali presso la sede dell' Autorità Consolare Italiana. Quest'ultima verifica l'identità del candidato e comunica le risultanze all' USR competente a gestire la relativa pro-



cedura concorsuale, che provvede alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici di accesso per l'acquisizione telematica della istanza nella successiva fase prevista dalla procedura.

5. Il contenuto dell'istanza di partecipazione è disciplinato dal Bando, che indica altresì quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.

6. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per ciascuna delle procedure (infanzia/primaria/sostegno infanzia/sostegno primaria), per le quali si concorre, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

7. Ai sensi dell'articolo 400, comma 02, del Testo Unico, i bandi di concorso sono adottati con decreti del Direttore generale del personale scolastico che provvede altresì alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.

8. I concorsi sono banditi, per ciascuna regione, al termine di vigenza delle graduatorie del concorso precedente, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 1-quater lettera a) del Decreto-Legge, ovvero qualora, al termine delle procedure di immissione in ruolo previste per ciascun anno scolastico, le predette graduatorie risultino esaurite.

9. I bandi sono adottati dal Direttore generale per il personale scolastico e disciplinano:

- a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'articolo 3;
 - b. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
 - c. l'organizzazione dell'eventuale prova preselettiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
 - d. l'organizzazione della prova orale, ai sensi dell'articolo 6;
 - e. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
 - f. i documenti richiesti per l'assunzione;
 - g. l'informativa sul trattamento dei dati personali.
10. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero dei posti conferibili, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali.

Articolo 12

(Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingua sloveno-italiano, alla Regione Val d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano)

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all' art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'Allegato A alle specificità delle scuole dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.

2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 13

(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di, legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Articolo 14

(Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili.

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. ■

Programmi concorsuali

A.I Parte generale

I candidati ai concorsi per posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, nonché per i posti di sostegno agli alunni con disabilità, devono essere in possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali correlati al posto specifico:

1. sicuro dominio dei contenuti dei campi di esperienza, delle discipline di insegnamento, e dei loro fondamenti epistemologici, come individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, al fine di realizzare una efficace mediazione metodologico-didattica, una sicura progettazione curricolare e interdisciplinare e di adottare opportuni strumenti di osservazione, verifica e valutazione degli alunni, nonché idonee strategie per il miglioramento continuo dei percorsi messi in atto;
2. conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell'apprendimento scolastico e della psicologia dell'educazione;
3. conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali finalizzate all'attivazione di una positiva relazione educativa, in stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nella sezione, nel plesso scolastico e con l'intera comunità professionale della scuola, anche realizzando esperienze di continuità orizzontale e verticale;
4. conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione all'obiettivo dell'inclusione scolastica;
5. competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento;
6. conoscenza dei principi dell'autovalutazione di istituto, con particolare riguardo all'area del miglioramento del sistema scolastico;
7. conoscenza della legislazione e della normativa scolastica, con riguardo a:
 - a. Costituzione della Repubblica italiana;
 - b. Legge 107/2015;
 - c. autonomia scolastica, con riferimento, in particolare, al DPR 275/1999, Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
 - d. ordinamenti didattici del primo ciclo di istruzione e del segmento da zero a sei anni:
 - DPR 89/2009, Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
 - DM 254/2012, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
 - D.lgs 62/2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato;
 - D.lgs 65/2017, Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;
 - DM 742/2017, Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione;
 - e. governance delle istituzioni scolastiche (Testo Unico, Titolo I capo I);
 - f. stato giuridico del docente, contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e di prova (CCNL vigente; DM 850/2015 relativo all'anno di formazione e di prova per docenti neo-assunti);
 - g. compiti e finalità di Invalsi e Indire;
 - h. il sistema nazionale di valutazione (DPR 80/2013);
 - i. normativa generale per l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (disabili, con disturbi specifici di apprendimento e con BES non certificati):

- Legge 104/1992 (articoli di interesse);
 - Legge 170/2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
 - D.lgs 66/2017, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;
- l. Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (nota MIUR prot. n. 4233 del 19.02.2014);
- m. Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (nota MIUR prot. n. 7443 del 18.12.2014);
- n. Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (nota MIUR prot. n. 2519 del 15.04.2015);
8. conoscenza dei seguenti documenti europei in materia educativa:
- a. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
 - b. Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018.

A.2 Scuola dell'infanzia

Il candidato deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e competenze rispondenti al profilo professionale delineato nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione e finalizzate a promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza.

Il candidato, attesa la specificità dei bambini e dei gruppi di cui si prende cura, deve possedere adeguate competenze al fine di:

- costruire "un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità";
- adottare uno stile educativo ispirato "a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di sostegno e incoraggiamento all'evoluzione dei suoi apprendimenti".

Inoltre, il docente deve possedere adeguate competenze:

- progettuali, che "si esplicano nella capacità di dare senso e intenzionalità a spazi, tempi, routine e attività, promuovendo un coerente contesto educativo attraverso un'appropriata regia pedagogica";
- riflessive, orientate al "lavoro collaborativo, alla formazione continua in servizio, alla pratica didattica, al rapporto adulto con i saperi e la cultura";
- relazionali, finalizzate alla "costruzione di una comunità professionale ricca di relazioni, orientata all'innovazione e alla condivisione di 'conoscenze'".

Il candidato, tenendo conto di quanto indicato nella parte generale, dovrà dimostrare adeguate conoscenze e competenze in merito ai sottoindicati argomenti:

Bambini, bambine, famiglie e contesti di sviluppo e apprendimento.

- Pedagogia e storia della scuola dell'infanzia in Italia.
- La condizione dell'infanzia nella società contemporanea.
- La scuola dell'infanzia nella società contemporanea: identità, funzioni e compiti.
- La società interculturale: le pratiche inclusive per i bambini con cittadinanza non italiana.
- La relazione scuola-famiglia.
- L'attivazione di modalità e strategie per la prevenzione, l'individuazione e l'intervento precoce per i bambini con bisogni educativi speciali.
- Il rapporto tra scuola, famiglia, servizi, territorio.
- I diritti dei bambini e delle bambine nella Costituzione italiana e nelle Carte internazionali.
- La cultura della scuola dell'infanzia e il dibattito pedagogico in Italia e in Europa, con particolare riferimento all'istituzione del sistema integrato dei servizi per bambini tra 0 e 6 anni (ECEC - Early Childhood Education and Care)

Il sistema integrato delle scuole dell'infanzia e la continuità educativa, con particolare riferimento a:

- scuole statali e scuole paritarie;
- il decreto legislativo 65/2017 sul sistema integrato dei servizi di istruzione e di educazione per bambini da zero a sei anni: anticipi di iscrizione, rapporti tra nido e scuola dell'infanzia, sezioni primavera, poli per l'infanzia, formazione in servizio; la continuità con la scuola primaria e con la scuola secondaria di primo grado nell'ambito degli istituti comprensivi e nell'ottica di costruzione del curricolo verticale 3-14 anni;
- la scuola dell'infanzia come comunità educativa: collegialità, lavoro in sezione e di team, coordinamento pedagogico.

Il curriculum della scuola dell'infanzia:

- Gli ordinamenti della scuola dell'infanzia.
- Le Indicazioni Nazionali per il Curriculum della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di Istruzione.
- Finalità educative della scuola dell'infanzia, dimensioni dello sviluppo e sistemi simbolicoculturali.
- Gli ambienti di apprendimento: organizzazione di spazi, tempi, materiali, gruppi, routine, attività di intersezione.
- I campi di esperienza, i traguardi di sviluppo e la mediazione didattica.
- Le competenze chiave nella scuola dell'infanzia.
- Il primo approccio al plurilinguismo e all'insegnamento dell'italiano come L2.

La professionalità docente:

- La relazione e la cura educativa.
- Gli stili educativi e i processi di insegnamento- apprendimento.
- La gestione dei gruppi, con particolare riferimento ai bambini anticipatori e ai bambini con bisogni educativi speciali.
- Le attività di progettazione, osservazione, documentazione e valutazione.
- La ricerca e la sperimentazione nella scuola dell'infanzia: esperienze, criteri e condizioni.
- Le tecnologie informatiche e le loro potenzialità nella scuola dell'infanzia.

L'autonomia scolastica:

- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
- Collegialità e relazioni all'interno dell'istituzione scolastica e rapporti inter-istituzionali
- Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), il Rapporto di autovalutazione (RAV) e i piani di miglioramento.

A.3 Scuola Primaria

Il candidato deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e competenze rispondenti alle specifiche finalità della scuola primaria delineate nelle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

In particolare, il candidato deve:

- saper progettare un percorso didattico nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un proprio progetto di vita;
- promuovere l'acquisizione dei traguardi di competenza relativi alle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali e alle competenze chiave europee;
- saper predisporre un ambiente di apprendimento idoneo a promuovere esperienze significative, a valorizzare le conoscenze degli alunni, a favorire l'esplorazione e la scoperta, a incoraggiare l'apprendimento collaborativo, a promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, a realizzare attività didattiche in forma laboratoriale;

- attuare interventi finalizzati all'accoglienza e all'inclusione di ciascun alunno attraverso la predisposizione di percorsi personalizzati ed individualizzati e l'adozione di specifiche strategie organizzative e didattiche;
- promuovere le competenze sociali e di cittadinanza attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri, dell'ambiente e di partecipare da protagonisti alle scelte nei diversi contesti di appartenenza.

Il candidato, tenendo conto di quanto indicato nella parte generale, dovrà dimostrare adeguate conoscenze e competenze in merito ai sottoindicati argomenti:

Caratteristiche e dinamiche dei diversi contesti di sviluppo e apprendimento (gruppo dei pari, famiglia, scuola, territorio)

- Pedagogia e storia della scuola primaria in Italia.
- Teorie relative ai processi di apprendimento in contesti formali e informali.
- Teorie relative alla relazione educativa: la relazione adulto-bambino, la relazione tra pari, la relazione tra alunni.
- Gli stili di insegnamento e i modelli di conduzione dell'azione didattica.
- Modelli di riferimento, strategie e metodologie di intervento nella didattica inclusiva, con particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali.
- Caratteristiche e bisogni della società interculturale: questioni linguistiche, sociali e culturali.
- La funzione della scuola primaria nella società contemporanea ed i suoi rapporti con la famiglia e le agenzie educative.
- Il disagio sociale, lo svantaggio socio-culturale e la prevenzione dell'insuccesso scolastico

Didattica delle discipline e mediazione didattica

- Le discipline e la trasversalità dell'insegnamento.
- Le competenze nei diversi ambiti del sapere e le competenze chiave europee.
- L'educazione al territorio, all'ambiente e allo sviluppo sostenibile.
- Il plurilinguismo e l'apprendimento dell'italiano come L2.

Progettazione didattica

- Conoscenza critica delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
- La scuola come ambiente di apprendimento.
- Gli spazi e i materiali nella didattica.
- Le metodologie didattiche.
- Il ruolo del gruppo nell'apprendimento e nell'organizzazione didattica.
- Didattica esperienziale e laboratoriale.
- Teoria e modelli di didattica inclusiva e di didattica interculturale.
- La valutazione formativa e sommativa relativa ai traguardi di competenze.
- Gli strumenti per la documentazione didattica e la valutazione.

Organizzazione della scuola primaria

- Il tempo scuola e la flessibilità organizzativa.
- Gli anticipi di iscrizione nella scuola primaria.
- La continuità orizzontale e verticale.
- Rapporto scuola-territorio.

Autonomia scolastica

- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTQF)
- Collegialità e relazioni all'interno dell'istituzione scolastica e rapporti inter-istituzionali
- Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), il Rapporto di autovalutazione (RAV) e i piani di miglioramento.

A.4 Sostegno infanzia e primaria

Il docente per le attività di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria deve dimostrare di possedere conoscenze e competenze che permettano di favorire un sistema inclusivo in cui l'alunno è protagonista dell'apprendimento quali che siano le sue capacità, le sue potenzialità e le sue eventuali difficoltà. A tal fine, possiede competenze finalizzate ad una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del team docente, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione.

Il candidato, in relazione al settore per cui concorre, deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e competenze con riferimento ai seguenti ambiti:

Ambito Normativo

È richiesta al candidato la conoscenza del sistema normativo relativo ai diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'inclusione scolastica.

In particolare, il candidato deve dare prova di conoscere le principali disposizioni normative riferite all'inclusione scolastica con riguardo alla disabilità, all'interculturale, ai disturbi specifici di apprendimento:

- Articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale, e i diritti delle persone handicappate.
- ICF: Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, 2001.
- Legge 3 marzo 2009, n. 18, Ratifica Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità.
- Nota Miur del 4 agosto 2009, Linee Guida sull'integrazione degli alunni con disabilità.
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170, Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico.
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento allegato al decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011.
- Disposizioni relative agli strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali.
- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri - febbraio 2014.

Ambito psicopedagogico e didattico

Il candidato deve dare prova di possedere adeguata conoscenza dei fondamenti generali di pedagogia speciale e didattica speciale, di psicologia dell'età evolutiva, psicologia dell'apprendimento scolastico, con riferimento allo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale, nonché possedere competenze pedagogico-didattiche finalizzate a una didattica inclusiva centrata sui processi dell'apprendimento per:

- progettare e realizzare approcci didattici e forme efficaci di individualizzazione e di personalizzazione dei percorsi formativi in classi eterogenee per una gestione integrata del gruppo;
- utilizzare strumenti di osservazione e valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti nonché di certificazione delle competenze, anche al fine di facilitare i momenti di passaggio tra i diversi gradi di scuola;
- attuare modalità di interazione e di relazione educativa con i bambini e con gli alunni ai fini della promozione di comportamenti di prosocialità tra pari e tra membri di una comunità;
- conoscere i contenuti dei campi di esperienza e delle discipline di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici essenziali, così come delineati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, al fine di progettare percorsi di apprendimento finalizzati all'acquisizione delle competenze, anche utilizzando le nuove tecnologie;
- utilizzare strumenti di osservazione ed esperienze di mediazione per la promozione dei processi di interazione comunicativa con gli alunni disabili, utilizzare strumenti compensativi e attivare misure dispensative a sostegno della mediazione didattica, conoscere e utilizzare strumenti per l'individuazione di situazioni di rischio;
- attivare positive relazioni scuola-famiglia per la costruzione di percorsi educativi condivisi e per la definizione del patto di corresponsabilità educativa.

Ambito della conoscenza della disabilità e degli altri bisogni educativi speciali in una logica biopsico-sociale.

Il candidato deve dimostrare di saper lavorare in ambienti scolastici inclusivi, tenendo conto di tutte le forme di diversità. A tal fine, deve dar prova di conoscere le diverse tipologie di disabilità e di saper utilizzare le didattiche speciali per le disabilità sensoriali, intellettive e della comunicazione in modo da:

- osservare e valutare il funzionamento umano secondo l'approccio ICF dell'OMS (versione "ICF Children and Youth Version");
- costruire il Profilo Dinamico Funzionale, predisporre e attuare i Piani educativi individualizzati e i Piani didattici personalizzati attraverso l'uso dell'ICF;
- attuare interventi psico-educativi nei disturbi relazionali, comportamentali e della comunicazione;
- conoscere le interazioni tra componenti emotive, motivazionali e meta cognitive nell'apprendimento;
- per la scuola primaria, conoscere i codici comunicativi dell'educazione linguistica e del linguaggio logico e matematico al fine di utilizzare strategie di intervento meta cognitivo nelle difficoltà di apprendimento (lettura, problem solving, matematica, memoria, abilità di studio);
- per la scuola primaria, favorire la partecipazione degli alunni con disabilità alle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall' INVALSI;

Ambito organizzativo e della governance

Al fine di realizzare la governance dell'inclusione, il candidato deve possedere le seguenti competenze organizzative e relazionali:

- promozione di una cultura inclusiva che, a partire dall'ICF, valorizzi le diversità delle persone;
- organizzazione di procedure finalizzate all'inclusione delle diversità nella classe e nel sistema scuola: accoglienza, integrazione, individuazione dei bisogni educativi speciali, attivazione di modalità organizzative in grado di rispondere alle esigenze di personalizzazione;
- partecipazione alla costruzione di un curriculum inclusivo di istituto finalizzato all'individuazione degli elementi di essenzialità accessibili a tutti gli alunni e collaborazione alla stesura del Piano annuale di inclusività;
- capacità di lavorare in gruppo con gli operatori della scuola e con le famiglie, con altri professionisti e con gli operatori dei servizi sociali e sanitari per la costruzione di partnership e alleanze e per la progettazione di percorsi o di piani personalizzati;
- attivazione della opportuna flessibilità organizzativa in funzione dell'età degli alunni e della specifica disabilità (laboratori, classi aperte, attività di compresenza, utilizzo di esperti);
- conoscenza dei contesti informali di apprendimento e dell'associazionismo;
- conoscenza del ruolo e delle funzioni dei CTI (Centri Territoriali di Inclusione), dei CTS (Centri Territoriali di supporto) e dei Gruppi per l'inclusione scolastica. ■

Il DM 327 del 9 aprile 2019 riporta, inoltre, i seguenti Allegati facilmente reperibili in Internet:

Allegato B/1

Griglia di valutazione prova orale scuola infanzia - posto comune.

Allegato B/2

Griglia di valutazione prova orale scuola dell'infanzia - posto di sostegno.

Allegato B/3

Griglia di valutazione prova orale scuola primaria - posto comune.

Allegato B/4

Griglia di valutazione prova orale scuola primaria - posto di sostegno.

Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 07 maggio 2019. Ovviamente, per poter presentare domanda di partecipazione al concorso bisognerà attendere il bando.



Clivo di Monte
del Gallo, 48
00165 Roma
CF 03107780581

creare futuro
a partire
dai valori

5x1000

03107780581

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

<small>Spazio del contribuente e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 460/1997</small>	<small>Classificazione della ricerca scientifica e dell'attività</small>
<small>Nome</small> Mario Bianchi	<small>Nome</small>
<small>Codice fiscale del beneficiario beneficiario</small> 03107780581	<small>Codice fiscale del beneficiario beneficiario</small>

inserisci il codice fiscale
di Fondazione AIMC Onlus
nello spazio destinato al 5x1000
della tua dichiarazione dei redditi

SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI